

All'Ufficio di Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Dipartimento del Tesoro -
Ufficio di raccordo con il D.A.G.
urdag@mef.gov.it

Al Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato - Ufficio per il coordinamento dei
rapporti con il D.A.G.
ucrdag.rgs@mef.gov.it

Al Dipartimento delle Finanze – Unità
organizzative alle dirette dipendenze
del direttore generale delle
finanze - UFFICIO VIII
df.dg.uff08@mef.gov.it

Al Dipartimento dell'amministrazione
generale del personale e dei servizi- Ufficio di
coordinamento e di segreteria del Capo
Dipartimento
ucscd.dag@mef.gov.it

Oggetto: Nota del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi prot. n. 123478 del 29 ottobre 2021 recante “Indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze”. **Aggiornamento.**

Si fa seguito a quanto disposto con nota prot. n. 123478 del 29 ottobre 2021 recante “*Indicazioni operative in materia di lavoro agile per tutte le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell'economia e finanze*”.

Al riguardo, all'esito degli ulteriori incontri tenuti con le Organizzazioni sindacali e l'Autorità politica delegata, viste anche le misure adottate a livello nazionale, nelle more dell'adozione delle eventuali linee guida di indirizzo del Ministro per la Pubblica Amministrazione in tema di lavoro agile presso le pubbliche amministrazioni, si ritiene opportuno apportare le seguenti modifiche alla nota indicata in oggetto:

1. Numero massimo di giornate mensili di lavoro agile

Il paragrafo 3 “*Disposizioni transitorie e finali*” della nota prot. n. 123478 del 29 ottobre 2021 sopra citata dispone che: “[...] *In caso di mutamento del quadro epidemiologico e di aumento della curva dei contagi, in coerenza con eventuali conseguenti determinazioni delle competenti Autorità nazionali, regionali o locali, le giornate di lavoro agile potranno essere portate a otto per tutto il personale, fermo restando tutto quanto previsto e disciplinato dalla presente comunicazione*”.

Al riguardo, si ritiene opportuno innalzare fino a 8 (otto) il numero di giornate mensili di lavoro agile di cui può fruire il personale, in servizio presso le Strutture centrali e territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze, che svolge attività espletabili in modalità agile (cfr. Determina prot. n. 103781 del 14 ottobre 2020).

Il predetto contingente di 8 giornate può essere ampliato a 10 (dieci), su richiesta del/della dipendente, in relazione alle esigenze personali indicate nell’allegato alla presente nota qualora il/la responsabile dell’unità organizzativa ritenga che l’ampliamento richiesto sia compatibile con le esigenze di funzionalità dell’ufficio.

2. Lavoro agile in caso di chiusura degli uffici

In caso di chiusura degli uffici, disposta dall’Autorità competente, dovuta al verificarsi di eventi eccezionali e imprevedibili, quali calamità naturali (es. alluvioni, allagamento, incendi, etc.), nonché per motivi attinenti al rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (cfr. d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81), si consente il ricorso al lavoro agile, per tutto o parte del periodo di chiusura, a tutto il personale che svolge attività espletabili in modalità agile (cfr. Determina prot. n. 103781 del 14 ottobre 2020), in servizio presso la sede interessata dalla chiusura, anche oltre il contingente di giornate mensili indicato nell’eventuale intesa individuale definita tra il personale e i responsabili dell’Unità organizzativa d’appartenenza.

3. Lavoro agile e quarantena

Secondo quanto previsto all’articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, se il/la dipendente ha figli conviventi, minori di anni 16, che si trovino in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario, ha il diritto di svolgere, limitatamente al periodo sopra richiamato, la prestazione lavorativa in modalità agile, purché sia preposto/a allo svolgimento di attività espletabili in tale modalità, anche oltre il contingente indicato nell’eventuale intesa individuale definita tra il personale e i responsabili dell’Unità organizzativa d’appartenenza.

Per tutte le altre tipologie di quarantena con sorveglianza attiva e di isolamento domiciliare (contatti stretti verificatosi nel luogo di lavoro o in altra circostanza, etc.) è possibile ricorrere al lavoro agile, su base volontaria, anche oltre il contingente indicato nell’eventuale intesa individuale definita tra il personale e i responsabili dell’Unità organizzativa d’appartenenza.

4. Disposizioni finali

Il personale in condizione di fragilità, individuato ai sensi della procedura di cui alla nota prot.n.115816 del 13 ottobre 2021, svolgerà, di norma, la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 31 dicembre 2021.

Le presenti indicazioni operative sono applicabili con decorrenza immediata, fino al termine dello stato di emergenza disposto dal Governo.

Saranno di seguito fornite, attraverso la rete interna intranet, indicazioni per l'eventuale aggiornamento delle istanze di lavoro agile per il tramite dell'apposito applicativo on-line. Sarà infatti necessario rinnovare la procedura soltanto qualora s'intenda richiedere una variazione del numero delle giornate già concordato nell'intesa individuale già trasmessa.

Resta fermo quanto disposto dalla nota prot. n. 123478 del 29 ottobre 2021, se non espressamente modificato dalla presente nota, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

LA CAPO DIPARTIMENTO
Valeria Vaccaro